

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO
VIA G. MEZZACAPO N. 39 SALA CONSILINA (SA)

Deliberazione della Deputazione Amministrativa

Deliberazione n. 11 del 23 gennaio 2023

OGGETTO

Legge del 29 dicembre 2022, n. 197: provvedimenti per la non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventitre del mese di gennaio (23-1-2023), dalle ore 17:15 presso la sede del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo, si è riunita la Deputazione Amministrativa, convocata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 dello Statuto con lettera pec del 20 gennaio 2023, prot. n. 213.

Risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
DOTT. BENIAMINO CURCIO (Presidente)		X
SIG. RAFFAELE IPPOLITO (Vice-Presidente)	X	
ING. EMILIO BRUNETTI	X	
SIG. MARIO UBALDO TREZZA	X	

Assume la Presidenza il Geom. Raffaele Ippolito, Vice-Presidente del Consorzio, in sostituzione del Presidente del Consorzio assente, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv. Emilio Sarli.

Partecipa alla seduta il Responsabile del Settore Finanziario Dott. Burzo.

Il Vice-Presidente, dopo aver constatato la permanenza del numero legale per l'adunanza, prosegue nella riunione della Deputazione Amministrativa.

Il Vice-Presidente pone in discussione l'argomento relativo alle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 227-229 della Legge del 29 dicembre 2022, n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025".

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

VISTA ED ESAMINATA la relazione del Responsabile del Settore Agrario/Catasto del 18-1-2023, prot. n. 176, con la quale si rappresenta che: - la Legge n. 197/2022 ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 31-3-2023, per i carichi affidati all'Agenzia Entrate-Riscossioni dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali e di importo residuo fino a mille Euro; - l'annullamento è di tipo "parziale" riferito alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni e interessi di mora e non riguarda le somme dovute a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e diritti di notifica; - l'art. 1, comma 229, della legge di bilancio 2023 prevede che gli enti possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale adottando entro il 31-1-2023 uno specifico provvedimento da pubblicare sul sito istituzionale e da trasmettere all'agente della riscossione.

PRESO ATTO che con la medesima relazione tecnica si propone di: - avvalersi della facoltà di non applicare l'annullamento parziale di cui alla legge n. 197/2022; - di comunicare entro il 31-1-2023 l'adozione del relativo provvedimento di non applicazione delle disposizioni dell'art. 1, commi 227 e 228 della L. n. 197/2022 (e quindi la non applicazione dell'annullamento automatico parziale) sulla base dell'allegato modello tipo di comunicazione predisposto dall'Agenzia Entrate-Riscossione.

VISTI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 197/2022: 227: «Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti»; 228: «Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai

contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute»; 229: «Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali».

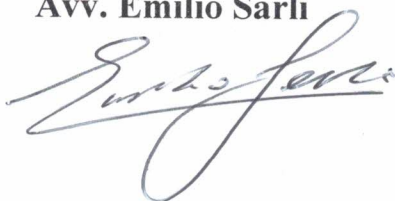
RITENUTO di adottare il provvedimento amministrativo di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228, della Legge del 29-12-2022, n. 197.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e di legittimità circa a presente deliberazione.

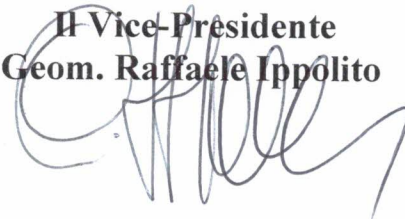
D E L I B E R A all'unanimità

- 1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto di quanto contenuto e proposto nella relazione del Responsabile del Settore Agrario/Catasto del 18-1-2023, prot. n. 176, avente ad oggetto: "Provvedimenti urgenti di non applicazione delle disposizioni art. 1 comma 227, 228 della L. 197/2022";
- 3) di stabilire, con la adozione del presente provvedimento amministrativo ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 229, della Legge n. 197/2022, la non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228, della Legge del 29-12-2022, n. 197;
- 4) di dare mandato agli Organi e agli Uffici competenti per l'adozione dei conseguenti atti di comunicazione e pubblicazione previsti dalla medesima normativa.

Il Direttore Amministrativo(in veste di Segretario)
Avv. Emilio Sarli



Il Vice-Presidente
Geom. Raffaele Ippolito



Attestazione di copertura finanziaria e di regolarità contabile della spesa

Esercizio 2023

Parere _____

Sala Consilina 23/01/23

Il rag. Dott. Antonio Burzo

Parere di regolarità tecnica _____

Sala Consilina, li

Il Direttore Tecnico ad interim
Ing. Mariano Lucio Alliegro

Parere di legittimità _____

Sala Consilina, li 23/01/23

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli

Protocollo N. 290 Del 24/01/2023

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno 24/01/2023 per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 4 del 25-2-2003 e dell'art. 31 dello Statuto.

Sala Consilina, li

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli

Copia conforme per uso amministrativo

Sala Consilina, li _____

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli